



## UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE OSSERVATORIO CARCERE

**Egr. Sig.  
Capo Dipartimento  
Amministrazione Penitenziaria  
Dottor Santi Consolo**

**Oggetto:** comunicazione al difensore della nomina avvenuta in carcere

Egr. Dott. Consolo,  
nel febbraio del 2008, l'Unione delle Camere Penali Italiane evidenziò la problematica relativa alla mancata comunicazione al difensore della nomina fatta dai detenuti, chiedendo che l'atto di nomina venisse inviato tramite fax ai Consigli dell'Ordine che avrebbero provveduto ad avvisare il difensore.

Con lettera circolare del 19 giugno 2008 (GDAP-0211241-2008), indirizzata ai Provveditori Regionali, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, facendo riferimento alla richiesta dell'UCPI, pur rilevando che *"come noto, l'art. 123 del codice di procedura penale, prevedendo la facoltà del detenuto o dell'internato di presentare dichiarazioni, impugnazioni e richieste con atto ricevuto dal Direttore ed attribuendo alle stesse efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'Autorità Giudiziaria, impone all'Amministrazione di farne immediata comunicazione all'Autorità competente"* e che, pertanto, *"non risulta previsto, al di là delle ipotesi specificamente individuate dalla legge, un obbligo di comunicazione di analogo contenuto nei confronti del difensore nominato ovvero del Consiglio dell'Ordine"*, chiedeva alle Direzioni degli Istituti Penitenziari che *"contestualmente alla ricezione della dichiarazione di nomina del difensore di fiducia da parte del detenuto o dell'internato – oltre agli adempimenti di cui all'art. 123 c.p.p. – di provvedere "ad avvisare il detenuto o l'internato della necessità che lo stesso dia immediata notizia al difensore dell'intervenuta nomina, rendendolo edotto delle modalità concrete attraverso cui può essere effettuata la comunicazione"*.

A seguito di nuova richiesta dell'UCPI, che evidenziava la necessità di rendere tale comunicazione al difensore "formale" per avere certezza che venisse effettivamente avvisato, il Capo del Dipartimento con lettera circolare del 2 aprile 2009 (GDAP – 0122058 – 2009), indirizzata ai Provveditori, condividendo la segnalazione pervenuta dalle Camere Penali e *"nell'ottica della consueta collaborazione"* chiedeva di *"voler impartire alle direzioni degli istituti penitenziari del distretto le necessarie disposizioni affinché dell'intervenuta nomina del difensore di fiducia da parte del ristretto, sia dato avviso al Consiglio dell'Ordine territoriale, che curerà i successivi adempimenti"*.

Alcuni Consigli dell'Ordine degli Avvocati non condivisero tale scelta, e, nell'evidenziare che l'effettività del diritto di difesa verrebbe più adeguatamente garantita da una comunicazione diretta da parte dell'istituto penitenziario al difensore nominato fiduciarmente, dichiararono che non avrebbero dato alcun seguito a quanto pervenuto.

Prendendo atto di tale decisione, il Capo del Dipartimento, con lettera circolare del 22 febbraio 2010 (GDAP – 0077104 – 2010), indirizzata ai Provveditori Regionali, chiese di non applicare la lettera circolare del 2 aprile 2009, ma di fare riferimento esclusivamente a quella del 19 giugno 2008.

**Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it – www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



Allo stato, dunque, l'Amministrazione Penitenziaria avvisa il detenuto di dare immediata comunicazione all'Avvocato dell'avvenuta nomina.

Tanto premesso, appare evidente che vi è un "vuoto" legislativo che mina l'effettività del diritto di difesa, in quanto mentre l'Autorità Giudiziaria viene avvisata dell'avvenuta nomina ed il rapporto fiduciario "detenuto-Avvocato" è valido a tutti gli effetti, il difensore potrebbe restarne all'oscuro fino alla notifica del primo atto in cui è prevista la sua attività. Inoltre lo stesso detenuto potrebbe ritenere di non essere privo di difensore, mentre in realtà lo è.

L'Unione delle Camere Penali Italiane si farà promotrice di una riforma che possa evitare la palese violazione del diritto di difesa che impedisce al detenuto di beneficiare immediatamente della difesa tecnica.

Con la presente, nelle more che tale iniziativa possa concretizzarsi, Le chiediamo, nella certezza che vorrà condividere la necessità di un immediato cambiamento (per altro già evidenziata dal Suo Ufficio nelle lettere circolari riportate) e nello spirito della consueta collaborazione, d'invitare le Direzioni degli Istituti Penitenziari a comunicare la nomina di difensore effettuata dal detenuto, non solo all'Autorità Giudiziaria, ma contestualmente anche all'Avvocato nominato, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata). Tale attività – molto più facile e veloce dell'invio di un fax, in quanto la banca dati con gli indirizzi PEC è a disposizione del Dipartimento – consentirebbe con un minimo sforzo di avere la certezza dell'avvenuta comunicazione al difensore.

In attesa di un Suo cortese riscontro, Le porgiamo Distinti Saluti.

Roma, 21 giugno 2018

Avv. Beniamino Migliucci  
Presidente Unione Camere Penali Italiane

Avv. Riccardo Polidoro  
Responsabile Osservatorio Carcere UCPI